

Michele Onorato

Gli accordi concorsuali

Profili civilistici

vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2017

Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675102-7

INDICE

CAPITOLO I TRA NEGOZIO E PROCESSO

1. Il tema	15
2. Gli orientamenti intorno agli accordi concorsuali. Il concordato fallimentare	19
3. Il concordato preventivo	24
4. Gli accordi di ristrutturazione	27
5. Primo esame critico degli orientamenti correnti	31
6. Il vincolo della relatività	34
7. Il provvedimento di omologazione e la tesi processualistica	36
8. La nozione di procedura concorsuale	38
9. La <i>par condicio creditorum</i>	40
10. La così detta privatizzazione delle procedure concorsuali	42

CAPITOLO II QUATTRO QUESTIONI

Sezione I

Il dogma della relatività	47
1. La regola della relatività degli effetti	47
2. Tra dogma e diritto positivo	50
3. Il contratto e gli effetti sfavorevoli verso i terzi	55

Sezione II

La fonte degli effetti	61
4. Il provvedimento di omologazione e gli effetti del concordato Critica alla teoria della espropriazione	61
5. Ancora sulla teoria che rannoda gli effetti del concordato al provvedimento di omologazione. Critica	65
6. Fatti costitutivi e fonte degli effetti	67
7. (<i>segue</i>). L'effetto della falcidia	70

Sezione III	
Il concorso	75
8. Verso la definizione di concorsualità nella crisi d'impresa	75
9. (<i>segue</i>). Una complessa induzione	77
10. Il regolamento UE 2015/848	79
11. Il minimo comune. Il tratto della concorsualità	80
Sezione IV	
Concorsualità e <i>par condicio creditorum</i>	85
12. Conflitto tra creditori e modalità di soluzione	85
13. Concorsualità come <i>par condicio creditorum</i> . Critica	88
14. (<i>segue</i>). Una confusione di piani	92
15. Prime conclusioni	96

CAPITOLO III

COSTRUZIONE DELLA CATEGORIA

Sezione I	
Struttura e funzione	103
1. Il problema	103
2. La struttura degli accordi di ristrutturazione	104
3. (<i>segue</i>). La funzione degli accordi di ristrutturazione	106
4. L'art. 182 <i>septies</i> l. fall. e la teoria del gruppo	109
5. Critica alla teoria del gruppo negli accordi di ristrutturazione	112
6. Gli orientamenti sulla struttura del concordato	
La tesi contrattualista del Rocco	115
7. Critica del tradizionale indirizzo contrattualistico	119
8. (<i>segue</i>). La contraddizione nella teoria del gruppo	120
9. La tesi del polimorfismo. Critica	122
10. La tesi della deliberazione. Critica	125
11. La struttura dei concordati	127
12. (<i>segue</i>). La funzione dei concordati	130
13. Formazione del consenso e pendenza della procedura concorsuale	132
Sezione II	
Efficacia	135
14. Effetti autonomi. Negozi sul patrimonio altrui	135
15. Fonte e cronologia degli effetti autonomi	137

16. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione	140
17. Critica alla tesi della immediata produzione degli effetti autonomi	144
18. Gli effetti eteronomi	147

CAPITOLO IV

PROFILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione I

Il dubbio di costituzionalità	153
1. La lesione del credito	153
2. Alcune soluzioni al dubbio della legittimità	155
3. La tutela dei complessi produttivi. Rinvio	158

Sezione II

Gli interessi nella crisi d'impresa e il principio di sussidiarietà	161
4. La tutela del credito	161
5. La tutela dell'attività economica e dei rapporti di lavoro	164
6. La scala costituzionale. Le norme conformi a tale scala	168
7. Le norme neutrali rispetto alla gerarchia costituzionale	172
8. Un equivoco di fondo	177
9. (<i>segue</i>). Credito e garanzia patrimoniale	178
10. La logica della sussidiarietà	183

SOMMARIO: 1. Il tema; – 2. Gli orientamenti intorno agli accordi concorsuali. Il concordato fallimentare; – 3. Il concordato preventivo; – 4. Gli accordi di ristrutturazione; – 5. Primo esame critico degli orientamenti correnti; – 6. Il vincolo della relatività; – 7. Il provvedimento di omologazione e la tesi processualistica; – 8. La nozione di procedura concorsuale; – 9. La *par condicio creditorum*; – 10. La così detta privatizzazione delle procedure concorsuali.

1. *Il tema*

Il tema dell'autonomia privata nella crisi di impresa trae con sé un ampio e vivace interesse. Così specialmente nella letteratura più recente entro cui si registra il contributo assai cospicuo dei privatisti. Gli indubbi profili negoziali presenti nella disciplina legislativa delle procedure concorsuali hanno facilmente propiziato la riflessione degli studiosi del diritto civile¹.

Se l'attenzione dei civilisti verso la crisi d'impresa non è stravagante né nuova, essa sembra quasi fatale nella stagione della così detta *privatizzazione* delle procedure concorsuali. Gli interventi legislativi degli ultimi dodici anni hanno espanso l'area riservata ai privati nel congegnare le soluzioni della crisi², suscitando l'esigenza di rimeditare alcune categorie civilistiche³. Al centro della riflessione si colloca la disciplina degli accordi di ristrutturazione e dei concordati, gli uni forgiati e gli altri notevolmente modifi-

¹ Un primo contributo della civilistica è presente in: AA.VV., *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio e F. Macario, Milano, 2010.

² Da ciò la categoria del *contratto sulla crisi d'impresa* da subito utilizzata dai privatisti: per primo, a quanto risulta, F. MACARIO, *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*, in *Riv. soc.*, 2008, 1, p. 136.

³ Una riflessione sistematica è svolta da F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011, *passim*.

Sezione I

IL DOGMA DELLA RELATIVITÀ

SOMMARIO: 1. La regola della relatività degli effetti; – 2. Tra dogma e diritto positivo; – 3. Il contratto e gli effetti sfavorevoli verso i terzi.

1. *La regola della relatività degli effetti*

Secondo uno degli insegnamenti più radicati nel diritto privato, gli atti di autonomia e, tra questi, in special modo i contratti sarebbero retti dal principio di relatività degli effetti¹. Nella relatività degli effetti starebbe la quintessenza dell'autonomia: l'atto autonomo in tanto è vincolante, in quanto la efficacia che ne deriva è deliberata dagli stessi soggetti verso cui si indirizza².

La capacità di obbligare che è propria del contratto riposerebbe sulla piena coincidenza tra le parti che elaborano gli effetti e le parti che ad essi sono sottoposte³. Il fondarsi del contratto sull'accor-

¹ Una delle formulazioni più radicali si legge in F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002 (rist. corr. 2^a ed.), pp. 236-237. L'insegnamento riecheggia nella letteratura specialistica dedicata agli accordi di ristrutturazione: M. SCIUTO, *Effetti legali*, cit., p. 348; C. TRENTINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 29; G. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero la sindrome del teleobiettivo*, cit., p. 562, nonché in *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., p. 25.

² F. CARRESI, *Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 273. Cfr. F. D'ALESSANDRO, *Sui poteri della maggioranza del ceto creditorio e su alcuni loro limiti*, in *Il fall.*, 1990, n. 2, p. 189; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2009, II, pp. 161-162; C. CICERO, *Negoziato sul diritto altrui e giusto titolo*, in *Riv. not.*, 2010, I, p. 313. Nota tuttavia P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 2, p. 668, che l'art. 1372 cod. civ., mentre prevede che il contratto costituisce un vincolo tra le parti, non afferma la non vincolatività del contratto per i terzi.

³ Con esemplare chiarezza E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, Padova, 1928, p. 280, osserva che «un negozio giuridico si compie sempre per imprimere una destinazione e una regola impegnativa: e intanto si ha il potere di imprimervi una destinazione e una regola siffatta in quanto si tratti di interessi propri. Solo rispetto

Sezione II

LA FONTE DEGLI EFFETTI

SOMMARIO: 4. Il provvedimento di omologazione e gli effetti del concordato. Critica alla teoria della espropriazione; – 5. Ancora sulla teoria che rannoda gli effetti del concordato al provvedimento di omologazione. Critica; – 6. Fatti costitutivi e fonte degli effetti; – 7. (*segue*). L'effetto della falcidia.

4. *Il provvedimento di omologazione e gli effetti del concordato. Critica alla teoria della espropriazione*

La tesi in base a cui gli effetti dipenderebbero dal provvedimento di omologazione del tribunale, piuttosto che dalla volontà delle parti, è particolarmente frequente nella letteratura dedicata al concordato e, all'interno di questa, tra gli Autori che pensano il nostro come istituto intrinsecamente processuale¹.

La tesi, tuttavia, è pertinente anche con riferimento agli accordi di ristrutturazione, producendo questi ultimi degli effetti giuridicamente e logicamente omogenei a quelli dei concordati. Conviene quindi analizzare l'orientamento elaborato in tema di concordati, valendo la critica di tale orientamento anche rispetto all'idea di rannodare la peculiare efficacia degli accordi di ristrutturazione al decreto di omologazione anziché alla volontà delle parti.

La tesi è, in realtà, caratterizzata da una certa varietà di accenti entro cui è difficile ravvisare un dato condiviso² al di là dal comu-

¹ *Supra* §§ 2 e ss.

² Ora si afferma che l'atto volto a promuovere il concordato non è una proposta negoziale ma un ricorso giudiziale indirizzato al Giudice anziché ai creditori (G. LO CASCIO, *op. cit.*, p. 146); ora che l'accordo si conclude dentro un processo (G.A. MICHELI, *Amministrazione controllata concordato preventivo e fallimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 1416); ora che il Tribunale non è vincolato alle decisioni dei creditori, avendo la facoltà di non omologare il concordato (G.U. TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., p. 637); ora che le azioni di nullità, annullabilità e risoluzione sarebbero sottoposte a un regime affatto diverso da quello proprio del

Sezione III

IL CONCORSO

SOMMARIO: 8. Verso la definizione di concorsualità nella crisi d'impresa; – 9. (*segue*). Una complessa induzione; – 10. Il regolamento UE 2015/848; – 11. Il minimo comune. Il tratto della concorsualità.

8. Verso la definizione di concorsualità nella crisi d'impresa

L'operazione di assegnare una data disciplina sulla crisi di impresa all'ambito delle procedure concorsuali è assai complicata, non avendo il legislatore nazionale offerto una definizione di *procedura concorsuale*, né individuato gli elementi caratteristici di questa.

La nozione è comunemente ricavata attraverso una problematica induzione e ciò, almeno in parte, spiega perché essa sia tra le più controverse e inafferrabili.

La conferma di quanto sia incerta la definizione di concorsualità si ottiene facilmente. Appena si faccia un confronto delle note censite nella letteratura come elementi tipici delle procedure concorsuali, si scorge una sorprendente moltitudine di opinioni. Opinioni le quali si annunciano non solo differenti ma addirittura inconciliabili, non essendo possibile isolare un nucleo comune tra quelli di volta in volta indicati dagli Autori come elementi tipici della concorsualità.

Valgano questi esempi.

Alcuni affermano che fattori essenziali della concorsualità sarebbero la interdizione delle azioni esecutive individuali, il perseguimento degli atti fraudolenti, la ultrattività della *par condicio*, la repressione penale della bancarotta preferenziale, il divieto per l'erede di chiedere il fallimento del defunto quando la eredità sia ormai confusa nel suo patrimonio¹.

Altri escludono il tratto della concorsualità laddove non vi sia

¹ A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, cit., pp. 105 e ss.

Sezione IV

CONCORSUALITÀ E PAR CONDICIO CREDITORUM

SOMMARIO: 12. Conflitto tra creditori e modalità di soluzione; – 13. Concorsualità come *par condicio creditorum*. Critica; – 14. (*segue*). Una confusione di piani; – 15. Prime conclusioni.

12. *Conflitto tra creditori e modalità di soluzione*

La crisi dell'impresa pone il problema di governare il conflitto tra i creditori. Si può reputare che tra i creditori dello stesso debitore non corra alcun conflitto sino a quando il debitore sia in grado di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni. In questa ipotesi, la circostanza che si dia una pluralità di creditori è irrilevante, in quanto la soddisfazione di uno è indipendente dalla soddisfazione degli altri¹. Tra gli interessi dei creditori non vi è un rapporto di dipendenza e, probabilmente, non vi è alcun rapporto: le esigenze dei vari soggetti sono in una relazione di indifferenza, nel senso che la realizzazione di un interesse non genera alcuna influenza rispetto alla realizzazione degli interessi ulteriori².

¹ R. SACCHI, *Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata*, cit., p. 235.

² R. SACCHI, *Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata*, cit., *ivi*. All'affermazione contenuta nel testo deve essere combinata la precisazione che, pure quando non sia dia la incapienza del patrimonio del debitore, si potrebbe dare la insufficienza del bene sottoposto ad esecuzione individuale rispetto ai crediti complessivamente esistenti. Anche in tale ipotesi è astrattamente configurabile un conflitto tra i creditori; ma si tratta di un conflitto che è affatto diverso da quello riguardante il caso della insolvenza. Nel caso in cui insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori sia soltanto il singolo bene oggetto di esecuzione, resta la possibilità di promuovere l'espropriazione degli altri beni del debitore, in modo da assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i creditori: cfr. E. GARBAGNATI, voce *Concorso dei creditori*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961, VIII, p. 534. Ciò spiega perché il singolo creditore possa procedere ad atti esecutivi senza previamente verificare l'esistenza di altri creditori (D. DI SABATO, *I privilegi*, cit., p. 23).

Sezione I

STRUTTURA E FUNZIONE

SOMMARIO: 1. Il problema; – 2. La struttura degli accordi di ristrutturazione; – 3. (*segue*). La funzione degli accordi di ristrutturazione; – 4. L'art. 182 *septies* l. fall. e la teoria del gruppo; – 5. Critica alla teoria del gruppo negli accordi di ristrutturazione; – 6. Gli orientamenti sulla struttura del concordato. La tesi contrattualista del Rocco; – 7. Critica del tradizionale indirizzo contrattualistico; – 8. (*segue*). La contraddizione nella teoria del gruppo; – 9. La tesi del polimorfismo. Critica; – 10. La tesi della deliberazione. Critica; – 11. La struttura dei concordati; – 12. (*segue*) La funzione dei concordati; – 13. Formazione del consenso e pendenza della procedura concorsuale.

1. *Il problema*

Secondo la linea qui accolta, la natura di negozi giuridici associata agli accordi di ristrutturazione e ai concordati dipende dalla disciplina alla quale sono sottoposti e, in particolare, dal collegamento che la legge stabilisce tra la volontà dei privati e il contenuto degli effetti giuridici. Accordi di ristrutturazione e concordati producono un'efficacia tendenzialmente conforme a quella elaborata dai soggetti coinvolti e tanto appare sufficiente per predicare il tratto della negozialità.

Tale risultato non risolve e bensì dischiude l'indagine intorno alla struttura, giacché la categoria del negozio giuridico comprende varie specie caratterizzate da strutture diverse e irriducibili.

Con riferimento agli accordi di ristrutturazione, la questione si pone in maniera meno problematica poiché, fondamentalmente, consiste dello stabilire se si tratti di un unico contratto o di una pluralità di contratti¹.

¹ Muovendo dal rilievo che «l'accordo di ristrutturazione è necessariamente un contratto» V. ROPPO, *Profili strutturali e funzionali dei contratti "di salvataggio" (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa)*, cit., p. 368 e pp. 373 e ss., delinea l'alternativa tra l'ipotesi «del fascio di atti bilaterali» e quella «dell'unico contratto con pluralità di parti».

Sezione II

EFFICACIA

SOMMARIO: 14. Effetti autonomi. Negozi sul patrimonio altrui; – 15. Fonte e cronologia degli effetti autonomi; – 16. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione; – 17. Critica alla tesi della immediata produzione degli effetti autonomi; – 18. Gli effetti eteronomi.

14. *Effetti autonomi. Negozi sul patrimonio altrui*

L'efficacia di concordati e accordi di ristrutturazione appare eccentrica rispetto a quella per solito associata all'autonomia privata, al punto che in queste pagine si è più volte discusso di una efficacia meta-negoziale. I nostri sono capaci di incidere sulla sfera giuridica dei terzi. Il riferimento è in primo luogo alla idoneità dei concordati a privare il debitore dei suoi beni in assenza di ogni consenso: ipotesi che si verifica, ad esempio, quando si programmi la cessione dei beni ai creditori attraverso un concordato fallimentare promosso da un creditore o da un terzo oppure attraverso una proposta concorrente di concordato preventivo formulata da uno o più creditori¹.

Sempre nel medesimo ordine si collocano gli effetti indirizzati verso i creditori non consenzienti: dalla falcidia alla dilazione di pagamento alla modificazione della prestazione attesa. Tali effetti si generano nei confronti dei terzi e discendono, oltre che dal concordato, anche dalla stipulazione degli accordi di ristrutturazione.

Codesta particolare efficacia sembra postulare dei negozi sui diritti di terzi, in quanto l'atto è suscettibile di modificare i rapporti

¹ Indicativa è la disciplina contenuta nell'art. 185 l. fall., come modificato dal decreto legge n. 83/2015. Il quarto e il quinto comma di tale disposizione prevedono che, nel corso della esecuzione del concordato preventivo, il tribunale attribuisca «al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti». Inoltre, il sesto comma prevede il potere del tribunale di «revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta».

Sezione I

IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ

SOMMARIO: 1. La lesione del credito; – 2. Alcune soluzioni al dubbio della legittimità; – 3. La tutela dei complessi produttivi. Rinvio.

1. *La lesione del credito*

Il dubbio che gli effetti ricollegati agli accordi concorsuali urtino contro la Costituzione è variamente formulato, ipotizzando l'invalidità delle disposizioni positive di tali effetti.

Il tema è ricorrente negli studi dedicati agli accordi di ristrutturazione. La intuitiva natura contrattuale di tali atti suscita la difficoltà di spiegare l'efficacia indirizzata verso i terzi, con l'immediato sospetto che la direzione impressa a tale efficacia sia incoerente rispetto al dettato costituzionale.

Ma l'idea non è estranea agli studi sul concordato sebbene l'evidente tratto giudiziale di tale procedura parrebbe avere rasserenato la maggior parte degli interpreti. Circostanza, quest'ultima, che rivela un singolare paradosso, come se la modificazione dell'altrui sfera giuridica sia, per definizione, legittima dal punto di vista costituzionale quando abbia titolo in un provvedimento del giudice, mentre non lo sia mai quando derivi da un accordo tra privati¹.

Ad esaminare la letteratura dedicata al tema, quello che più colpisce non è tanto l'incertezza in ordine al principio o valore costituzionale attraverso cui considerare la validità delle disposizioni sulla efficacia degli accordi concorsuali. Colpisce maggiormente che, a dispetto della sua obiettiva importanza, la questione sia spesso trattata di passata se non in maniera addirittura laconica.

Con sacrificio di analisi delle diverse opinioni, l'aspetto avvertito come più problematico concerne la idoneità degli accordi concorsuali a determinare una vicenda del credito in pregiudizio dei soggetti non consenzienti. La produzione di effetti *ultra partes*,

¹ *Supra* cap. II § 5.

Sezione II

GLI INTERESSI NELLA CRISI D'IMPRESA E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

SOMMARIO: 4. La tutela del credito; – 5. La tutela dell'attività economica e dei rapporti di lavoro; – 6. La scala costituzionale. Le norme conformi a tale scala; – 7. Le norme neutrali rispetto alla gerarchia costituzionale; – 8. Un equivoco di fondo; – 9. (*segue*). Credito e garanzia patrimoniale; – 10. La logica della sussidiarietà.

4. *La tutela del credito*

La disciplina del fallimento sembra ruotare attorno alla tutela del credito¹. L'interesse dei creditori al pagamento parrebbe prevalere rispetto a ogni istanza di conservazione dell'attività produttiva. L'impresa e il suo esercizio non configurano valori concorrenti rispetto alla tutela del credito e, quando considerati dal legislatore, sono in funzione dell'interesse creditorio. L'esercizio dell'impresa durante il fallimento appare strumentale ad incrementare il ricavato da liquidare nel concorso. Non vi sono interessi distinti, tutelati contemporaneamente o variamente bilanciati, ma un unico interesse protetto. La prosecuzione dell'attività imprenditoriale in seguito alla dichiarazione di insolvenza non è tra gli scopi della legge². Essa è soltanto il mezzo per la proficua soddisfazione dei creditori³.

¹ E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, I, Milano, 1997 (2^a ed.), p. 3; A. JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., pp. 1 e ss.; G.U. TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., p. 1; N. ABRIANI, *Il sistema delle procedure concorsuali*, in AA.VV., *Diritto fallimentare*, 2008, Milano, p. 83; L. ROVELLI, *I nuovi assetti privatistici nel diritto societario e concorsuale e la tutela creditoria*, cit., p. 1031; S. PACCHI, *Il concordato fallimentare*, cit., p. 1385.

² A. JORIO, *Le procedure concorsuali tra tutela del credito e salvaguardia dei complessi produttivi*, cit., pp. 492 e ss.

³ R. PROVINCIALI, voce *Fallimento*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1957, p. 1146; E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, cit., p. 6; A. JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., pp. 6-7; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., p. 73; N. ABRIANI, *Il sistema delle procedure concorsuali*, cit., p. 85. Ampie pagine all'esame di questa visione dedi-

Jura

L'elenco completo delle pubblicazioni
è consultabile sul sito

www.edizioniets.com

alla pagina

<http://www.edizioniets.com/view-Collana.asp?Col=Jura>. Temi e problemi del diritto



Pubblicazioni recenti

STUDI

discipline civilistiche

- Roberta S. Bonini, *«Rinunciabilità dell'effetto risolutivo». Un principio da ridimensionare*, 2017
- Michele Onorato, *Gli accordi concorsuali. Profili civilistici*, 2017
- Andrea Genovese, *Il trasferimento dell'ipoteca. Vicende del rapporto ipotecario*, 2017
- Vito Velluzzi (a cura di), *Discorsi su Il diritto come discorso*, 2017
- Giuseppe Cricenti, *Il sé e l'altro. Bioetica del diritto civile*, 2013
- Fulvio Cortese, Filippo Sartori (a cura di), *Finanza derivata, mercati e investitori*, 2011
- Stefano Pagliantini, *Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti*, 2009

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di novembre 2017